



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

## DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

Parma, 17 marzo 2017

Decreto n. 46/2017

**OGGETTO:** Integrazioni al Decreto S. G. n. 32 del 16 febbraio 2017

Ulteriori provvedimenti organizzativi e funzionali urgenti per assicurare lo svolgimento provvisorio delle funzioni distrettuali a seguito della soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e fino all'entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., in adempimento dell'art. 12 del DM 25 ottobre 2016.

### IL SEGRETARIO GENERALE

#### VISTI

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- in particolare, gli articoli da 63 e 64 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. lgs. 10 dicembre 2010 n. 219, recante “*Attuazione della Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 86/280/CEE nonché modifica della Direttiva 2000/60/CE e recepimento della Direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla Direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque*”;
- in particolare, l'articolo 4 (*Disposizioni transitorie*) del suddetto Decreto legislativo;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, recante “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;



- il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- in particolare, l'art. 12 di tale DM, recante “*Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*”;

#### **VISTI ALTRESÌ**

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e s. m. i. (ora abrogata dall’art. 175, comma 1, lett. l del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- in particolare, gli artt. 12 (*Autorità di bacino di rilievo nazionale*), 14 (*Bacini di rilievo nazionale*), 15 (*Bacini di rilievo interregionale*) e 16 (*Bacini di rilievo regionale*) della suddetta legge;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*”;
- il DPR 1° giugno 1998, recante “*Approvazione della perimetrazione del Bacino idrografico del fiume Po*”;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “*Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*”;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2007, n. 60 relativa a “*Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni*”;

#### **VISTE, INOLTRE**

- l'Intesa per l'istituzione dell'Autorità di bacino interregionale del Conca - Marecchia, approvata rispettivamente con DCR Emilia – Romagna n. 587 del 23 luglio 1991, DCR Marche n. 50 del 15 ottobre 1991 e DCR Toscana n. 361 del 26 novembre 1991;
- la L. R. Emilia – Romagna 25 maggio 1992, n. 25, recante “*Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno*”;
- la L. R. Emilia – Romagna 29 marzo 1993, n. 14, recante “*Istituzione dell'Autorità dei Bacini regionali*”;
- l'Intesa per l'istituzione dell'Autorità di bacino interregionale del Fissero – Tartaro – Canalbianco, approvata rispettivamente con DCR Lombardia n. V/1129 del 26 luglio 1994 e con DCR Veneto n. 1024 del 24 novembre 1994;
- la L. R. Emilia – Romagna 24 marzo 2000, n. 21, recante “*Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Conca – Marecchia*”;
- la L. R. Marche 3 aprile 2000, n. 25, recante “*Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Conca – Marecchia*”;
- la DCR Toscana 28 marzo 2001, n. 87, recante “*Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Conca - Marecchia*”;
- la L. R. Emilia – Romagna 30 luglio 2015, n. 13, recante “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni*”;



- in particolare, l'art. 20 della suddetta legge regionale;

#### **RICHIAMATI**

- il Decreto S. G. n. 32 del 16 febbraio 2017, recante «Art. 12 del DM 25 ottobre 2016 (recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”). Provvedimenti organizzativi e funzionali urgenti per assicurare lo svolgimento delle funzioni distrettuali a seguito della soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e fino all'entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. Istituzione di un Tavolo di coordinamento tra l'Autorità di bacino nazionale del fiume Po e le Regioni interessate dai bacini idrografici regionali e interregionali di cui ai numeri da 2 a 7 del citato art. 64, comma 1 lett. b)»;
- il Decreto S. G. n. 35 del 17 febbraio 2017, recante “Articolo 4 del Decreto del Segretario Generale n. 32 del 16 febbraio 2017. Integrazione della composizione del Tavolo di coordinamento per l'attuazione dell'art. 51, comma 4 della legge n. 221/2015 nel Distretto idrografico del Fiume Po”;

#### **RICHIAMATI, ALTRESÌ**

- il Decreto S. G. n. 33 del 16 febbraio 2017, recante “Conferimento, all'ing. Alessio Filippo Picarelli, di Incarico Dirigenziale concernente il Settore Coordinamento, allo scopo di assicurare, a seguito della soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e fino all'entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., lo svolgimento coordinato delle funzioni distrettuali, in conformità all'art. 12 del DM 25 ottobre 2016”;
- la DGR Emilia – Romagna n. 184 del 17 febbraio 2017, recante “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po a seguito della soppressione delle autorità di bacino regionali e interregionali”;

#### **PREMESSO CHE**

- con l'art. 64 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. l'intero territorio nazionale è stato ripartito in distretti idrografici, definiti dall'art. 54 comma 1 lett. t) del Decreto stesso come “aree di terra e di mare, costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituiscono la principale unità per la gestione dei bacini idrografici”;
- l'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha individuato 7 Distretti idrografici, tra i quali figura il *Distretto idrografico del fiume Po* che comprende, oltre all'omonimo bacino idrografico di rilievo nazionale, anche tre bacini interregionali (rispettivamente: Reno, Fissero – Tartaro – Canalbianco, Conca – Marecchia) nonché il territorio dei bacini regionali del Lamone, dei Fiumi Uniti – Savio – Rubicone – Uso e dei bacini minori afferenti la costa romagnola;



- l'art. 63 del suddetto Decreto legislativo ha previsto che in ciascun Distretto idrografico è istituita un'*Autorità di bacino distrettuale*, destinata a sostituire le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali costituite in adempimento della previgente legge 18 maggio 1989, n. 183, presenti nell'ambito di ciascun Distretto, delle quali è stata pertanto prevista la soppressione;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 51, comma 4 della legge n. 221/2015, in data 25 ottobre 2016 è stato adottato il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*". Tale DM, tra l'altro, ha stabilito che le preesistenti Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali presenti nell'ambito di ciascun Distretto idrografico fossero soppresse a far data dall'entrata in vigore del DM stesso (tale data corrisponde al 17 febbraio 2017);
- l'art. 12 del suddetto DM ha inoltre stabilito *modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*, finalizzate a garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni istituzionali delle soppresse Autorità di bacino nelle more della piena operatività delle Autorità di bacino distrettuali istituite ai sensi dell'articolo 63 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. e, in particolare, fino all'entrata in vigore dei DPCM da emanarsi ai sensi del comma 4 del citato articolo 63. Ai sensi del comma 1 del citato articolo 12 nelle more dell'adozione del suddetto DPCM le funzioni attuative delle disposizioni del DM 25 ottobre 2016 sono state assegnate ai Segretari generali delle soppresse Autorità di bacino nazionali, che restano pertanto in carica a tale scopo entro e non oltre la nomina dei Segretari generali delle Autorità di bacino distrettuali;

#### **ATTESO CHE**

- allo scopo di attuare le disposizioni del suddetto DM 25 ottobre 2016 nel Distretto idrografico del fiume Po, con Decreto S. G. n. 32 del 16 febbraio 2017 sono stati adottati provvedimenti organizzativi e funzionali urgenti per assicurare lo svolgimento delle funzioni distrettuali fino all'entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. In particolare è stato istituito un *Tavolo di coordinamento distrettuale*, comprendente le Regioni interessate dai bacini idrografici già attribuiti alla competenza delle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui all'abrogata legge n. 183/1989, con lo scopo di contribuire a garantire coerenza e omogeneità alla continuità delle funzioni attribuite alle soppresse Autorità di bacino e altresì di formulare una proposta di riorganizzazione di tali funzioni da recepire successivamente nell'ambito dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale;
- successivamente all'adozione del Decreto S. G. n. 32/2017, la Regione Emilia – Romagna ha adottato la DGR n. 184 del 17 febbraio 2017, recante "*Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po a seguito della soppressione delle autorità di bacino regionali e interregionali*", Con tale DGR, in particolare, detta Regione ha messo a



disposizione del Segretario Generale (in un rapporto di dipendenza funzionale) il personale incardinato nei propri ruoli e già assegnato alle strutture delle sopresse Autorità di bacino del Reno, del Conca – Marecchia, del Lamone, Fiumi Uniti – Savio – Rubicone – Uso, bacini minori afferenti la costa romagnola (per un totale di 11 unità), ai fini dell'avvalimento di cui all'art. 12 del DM 25 ottobre 2016, fino alla data del 17 aprile 2017;

- in conseguenza dei provvedimenti citati ai punti precedenti, in data 28 febbraio 2017 si è tenuta, in Bologna, una riunione tra il Segretario Generale e gli esponenti di sopresse Autorità di bacino interregionali (Reno, Conca - Marecchia) e regionali (Lamone, Fiumi Uniti – Savio – Rubicone – Uso, bacini minori afferenti la costa romagnola), allo scopo di definire modalità operative per il concreto esercizio delle funzioni in avvalimento nelle more della piena operatività dell'Autorità di bacino distrettuale, in conformità a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 12 del DM 25 ottobre 2016;
- in data 7 marzo 2017 si è quindi tenuta, presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Po, la prima riunione del Tavolo di coordinamento distrettuale istituito con Decreto S. G. n. 32/2017, nel corso della quale sono stati ulteriormente illustrati e condivisi orientamenti operativi da seguire nella fase transitoria successiva alla soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989;

#### **CONSIDERATO CHE**

- alla luce delle risultanze degli incontri di cui ai punti precedenti, è emersa la necessità di adottare tempestivamente alcuni provvedimenti indispensabili per assicurare che lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite alle sopresse Autorità di bacino presenti nel Distretto idrografico del fiume Po prosegua con modalità il più possibile omogenee a scala distrettuale;
- in particolare, è necessario fin d'ora procedere, nella redazione degli atti e documenti di competenza delle sopresse Autorità di bacino, alla sostituzione delle diverse carte intestate finora utilizzate da ciascuna di Autorità con un unico modello provvisorio, recante l'intestazione "*Distretto Idrografico del fiume Po – Il Segretario Generale*", in conformità con le disposizioni di cui all'art. 12 del DM 25 ottobre 2016;
- del pari, anche nella stipulazione di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa e analoghi atti stipulati con altri Enti e Amministrazioni, la precedente dicitura "*Autorità di bacino del (fiume) . . . .*" dovrà essere sostituita, fino all'adozione del DPCM di cui all'art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i., dalla dicitura "*Distretto Idrografico del fiume Po – il Segretario Generale*";
- sussiste poi la necessità di dare avvio ad un esame delle procedure finalizzate al rilascio di pareri e di valutazioni tecniche attribuite da disposizioni normative regionali e dalle Norme di Attuazione dei vigenti strumenti di Piano adottati dalle Autorità di bacino presenti nel territorio distrettuale anteriormente alla loro soppressione, in funzione di una redistribuzione di tali competenze tra l'istituenda Autorità di distretto, le Regioni ed altre Amministrazioni, tenuto conto dell'esigenza di limitare le attribuzioni dell'Autorità di distretto in tale ambito alle procedure di rilascio di pareri e di valutazioni tecniche relative a situazioni di comprovata rilevanza a scala distrettuale (salve, naturalmente, le



analoghe competenze attribuite all'Autorità distrettuale da norme di legge nazionale o da disposizioni comunitarie). In tale prospettiva, l'esame delle procedure di cui al presente punto sarà esteso anche alle norme che prevedono la partecipazione dell'Autorità a conferenze di servizi, per le medesime finalità evidenziate in precedenza, in ottemperanza all'art. 4, comma 1 del DM 12 ottobre 2016 che impone all'Autorità di bacino distrettuale di uniformare la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

#### **RITENUTO CHE**

- la competenza del Segretario Generale all'adozione del presente Decreto rientri nell'ambito delle funzioni ad esso espressamente attribuite dall'art. 12, commi 1 e 6 del DM 25 ottobre 2016;

**P. Q. S.**

#### **DECRETA**

#### **ARTICOLO 1**

***(Disposizioni transitorie relative all'uso, nel Distretto idrografico del fiume Po, di un modello unitario di carta intestata e di una dicitura uniforme per tutti gli atti già di competenza delle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 da adottare e stipulare fino all'entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 63, comma 4 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.)***

1. Dal giorno successivo alla data di adozione del presente Decreto, per tutte le note, gli atti, i provvedimenti, i pareri e le valutazioni tecniche a qualsiasi titolo già attribuiti alla competenza delle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali presenti nel territorio del Distretto idrografico del fiume Po di cui all'art. 64, comma 1, lett. *b* del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. e attualmente di competenza del Segretario generale dell'Autorità di bacino nazionale del fiume Po ai sensi dell'art. 12 del DM 25 ottobre 2016 dovrà essere utilizzata esclusivamente la carta intestata di cui all'allegato 1 al presente Decreto, recante l'intestazione "*Distretto Idrografico del fiume Po – Il Segretario Generale*".
2. A partire dal termine di cui al comma 1, nell'ambito delle convenzioni, accordi, protocolli d'intesa e analoghi atti stipulati dalle strutture delle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui al medesimo comma 1 con altri Enti e Amministrazioni i riferimenti a tali Autorità dovranno essere sostituiti con la dicitura "*Distretto Idrografico del fiume Po – il Segretario Generale*".
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma successivo, a tutti gli atti adottati con riferimento al Distretto idrografico del fiume Po dal Segretario Generale o dai dirigenti da esso delegati ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 12 del DM 25 ottobre 2016 si continua ad applicare progressivamente, senza soluzione di




continuità, la numerazione di protocollo sinora utilizzata per gli atti dell'Autorità di bacino nazionale del fiume Po.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti restano in vigore fino all'entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 63, comma 4 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., salva diversa disposizione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di cui all'art. 63 del citato Decreto legislativo, una volta che la stessa sia stata costituita ed abbia iniziato ad operare.

## ARTICOLO 2

### ***(Svolgimento delle attività finalizzate al rilascio di pareri e valutazioni tecniche attribuite alla competenza delle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali presenti nel Distretto Idrografico del fiume Po)***

1. In conformità ai commi 6 e 7 del DM 12 ottobre 2016 e nel rispetto delle modalità definite nel precedente articolo 1, fino all'emanazione del DPCM di cui all'art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 proseguono le attività istruttorie finalizzate al rilascio di pareri e valutazioni tecniche attribuite alla competenza delle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali presenti nel Distretto Idrografico del fiume Po da norme nazionali, regionali e dalle disposizioni attuative dei Piani di bacino vigenti. I relativi atti e provvedimenti sono adottati dal Segretario Generale o da dirigente da esso delegato, previa istruttoria a cura del personale incardinato nei ruoli delle soppresse Autorità di bacino e di quello incardinato nei ruoli regionali e messo a disposizione del Segretario Generale da parte delle Regioni interessate ai fini dell'avvalimento funzionale di cui al comma 6 del citato DM 25 ottobre 2016.
2. Durante il periodo transitorio indicato al comma 1, il personale di cui al medesimo comma continua altresì a partecipare alle conferenze di servizi cui le soppresse Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 erano convocate in forza di disposizioni espresse contenute in leggi o nelle Norme di Attuazione dei vigenti Piani di bacino. Il personale che partecipa a tali Conferenze di servizi esprime i pareri richiesti in nome e per conto del Segretario Generale nell'esercizio provvisorio delle funzioni distrettuali ad esso attribuite dall'art. 12 del DM 25 ottobre 2016.
3. Salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, dalla data del presente Decreto si dispone l'avvio di un'attività di ricognizione delle procedure finalizzate al rilascio di pareri e di valutazioni tecniche di cui al comma 1 attribuite alle Autorità di bacino soppresse da disposizioni normative regionali e dalle Norme di Attuazione dei vigenti strumenti della pianificazione di bacino, allo scopo di verificare la loro congruenza rispetto alla scala distrettuale, in presenza della imprescindibile necessità, per l'istituenda Autorità di distretto, di adempiere prioritariamente alle funzioni di pianificazione e programmazione stabilite per essa da norme di legge nazionali e da disposizioni comunitarie. All'esito della ricognizione di cui al presente comma sarà predisposta una proposta di revisione delle competenze istruttorie finalizzate al rilascio di pareri e di valutazioni tecniche già attribuite alle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989, al fine di procedere ad un nuovo riparto di dette competenze che




riservi alla diretta competenza dell'Autorità distrettuale essenzialmente le procedure istruttorie ritenute rilevanti ad una scala distrettuale.

4. La disposizione di cui al comma precedente è adottata in conformità con l'esigenza di uniformare l'attività dell'istituenda Autorità di distretto ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità espressamente richiamati dall'art. 4, comma 1 del DM 12 ottobre 2016.

**Il Segretario Generale**

(Dott. Francesco Puma)





*Distretto  
Idrografico del fiume  
Po*

---

*Il Segretario Generale*

Parma,

Prot. n.

